

Roma, addì 18 luglio 1988

t r a

la FIAT S.p.A., assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

FIM - UILM Nazionali

si è stipulato il seguente accordo

G. M. H. Stia
 P. J. J. J.
 P. J. J. J.
 P. J. J. J.
 P. J. J. J.
 P. J. J. J.

M. J. J. J.
 P. J. J. J.
 P. J. J. J.
 P. J. J. J.
 P. J. J. J.
 P. J. J. J.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica alle seguenti Società:

FIAT S.p.A. e Società collegate, FIAT AUTO (esclusi i lavoratori cui non si applica il CCNL Metalmeccanici), ALFA-LANCIA Industriale, SEVEL, SOMEPPRA, SPICA, COMIND SUD, AUTOGESTIONI, SASN, ALFA ROMEO Leasing, IVECO, CARRELLI ELEVATORI, TEKSID, GETTI SPECIALI, GEOTECH, HITACHI, FERROVIARIA, AVIAZIONE, WEBER, WEBER Carburatori, MOTOPI-DES, CROMODORA, LUBRIFICANTI, ENGINEERING, C.R.F., ISVOR, SEPIN, S.G.R., ECO, SEPA, CIEI, SISPORT, FIAT SAVA, SAVA Leasing, ex SAMM.

Handwritten signatures:
 up...
 Dezzetti
 Pberry
 [Signature]

Handwritten signatures:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

SALARIO

- 1) In relazione alle previsioni del favorevole andamento aziendale dell'anno in corso, verrà corrisposta a tutti i lavoratori in forza ed operanti alla data di stipulazione del presente accordo, una erogazione del seguente importo:

1° cat. / 5°S	L. 1.000.000
6° cat.	L. 1.150.000
7° cat.	L. 1.300.000

L'erogazione di cui sopra, onnicomprensiva di tutti gli effetti salariali ed avente natura distinta rispetto alla retribuzione corrente mensile, verrà posta in pagamento il 1°/8/1988.

- 2) Nel mese di marzo 1989 le parti si incontreranno al fine di analizzare l'andamento 1988 del Gruppo per le Società di cui al presente accordo. In tale occasione le parti stesse individueranno gli opportuni indicatori di riferimento.

Anche sulla base di tale esame e con riferimento all'importo corrisposto nel 1988, le parti si incontreranno entro il 10/7/1989 allo scopo di verificare gli andamenti in atto e previsionali del 1989 onde determinare l'entità dell'erogazione per l'anno 1989.

Le parti convengono che nella definizione di detta erogazione verrà consolidata una quota pari al 50% di quella corrisposta nel 1988.

- 3) Con decorrenza 1°/1/1990 si darà corso alla stabilizzazione della media delle erogazioni 1988/89 attraverso un nuovo istituto retributivo collegato agli andamenti aziendali aggiuntivo all'esistente struttura retributiva.

Tale istituto sarà definito nell'incontro previsto entro il 10/7/1989.

Atto
Des. Galletti *F. H. B. H. A. il* *h. e. m. M. f. y. - t*
11/11/88 *11/11/88*

MODALITA' DI DETERMINAZIONE, A LIVELLO INDIVIDUALE, DELL'AMMONTARE
DI EROGAZIONE

Il livello individuale di erogazione sarà determinato sulla base del periodo di servizio prestato nell'anno e la sua corresponsione sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

. 1°/8/1988 erogazione del Premio

- in misura intera, per coloro che hanno effettuato servizio lavorativo per tutto il periodo Gennaio/Luglio 1988;
- in misura ridotta (pari a 1/12 dell'intero ammontare del Premio per ogni mese di mancato servizio) negli altri casi.

. A Dicembre 1988

Attuazione degli eventuali conguagli in relazione al periodo di servizio prestato tra Agosto e Dicembre 1988.

Per i lavoratori assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente accordo, si farà luogo al riconoscimento dei dodicesimi di Premio maturati sulla parte residuale dell'anno. Gli importi risultanti verranno posti in pagamento in occasione dell'operazione di conguaglio di fine anno.

Ai fini della determinazione degli importi individuali di Premio, saranno considerati utili tutti i periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità che abbiano dato luogo a pagamenti di indennità a carico dell'Istituto assicurativo, nonché i periodi di ferie e permessi retributivi.

Le modalità di determinazione a livello individuale dell'erogazione di cui sopra, varranno anche per l'anno 1989.

Agostino
Capelli
Bergamini

M. M. M.
M. M. M.
M. M. M.

M E N S A

Le parti riconoscono l'esigenza di superare l'attuale sistema di ristorazione aziendale; a tal fine sarà istituita, a livello di Gruppo, un'apposita Commissione Paritetica. I nominativi dei componenti di parte sindacale, in numero di 6, saranno comunicati entro il 31/10/1988.

Tale Commissione che avrà come obiettivo l'individuazione del tipo di ristorazione, l'esame delle modalità tecnico-organizzative, i vincoli impiantistici, i costi, le tempistiche di realizzazione, riferirà alle parti, prevedibilmente entro il 31/12/1989.

Peraltro si conviene sin d'ora di realizzare presso gli Stabilimenti di Rivalta Meccanica, entro le ferie del 1989, e di Carmagnola Ghisa, entro il 1989, un diverso sistema di ristorazione rispetto all'attuale.

Sig. Dupletti
T. Maria
Intervento
Co-
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Milvia F. [unclear]
Ris. [unclear]
[unclear] [unclear]
[unclear]

RELAZIONI SINDACALI

Le parti congiuntamente concordano sulla necessità di individuare, nelle competenti sedi ed ai dovuti livelli, un modello di relazioni sindacali volto ad armonizzare i reciproci rapporti anche attraverso la definizione di schemi in cui le diverse occasioni di confronto e le metodologie nonché le competenze dei livelli di negoziazione che verranno individuati assicurino la massima efficacia delle relazioni intercorrenti tra le stesse nella salvaguardia degli interessi rispettivamente tutelati.

Luigi...
~~Costa~~

P. Wilson
G. Dell'Alfi
G. H. Loria
P. Belli
L. G. B.

Luigi...
L. G. B.
Luoddi
P. Belli
G. H. Loria
P. Belli

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Annualmente le parti si incontreranno, entro il 2° trimestre, per una informazione sui temi pertinenti la formazione professionale nell'ambito del Gruppo FIAT, allo scopo di fornire un quadro generale delle evoluzioni professionali in atto nel Gruppo e delle cause che le determinano.

In questa occasione l'Azienda darà indicazioni preventive sulle politiche formative prescelte e sulle strumentazioni adottate con riferimento alle diverse figure professionali interessate; fornirà inoltre indicazioni di riferimento sui requisiti richiesti per le professionalità da formare con riguardo al tipo e livello di scolarità richiesta e/o alle conoscenze acquisibili in precedenti esperienze lavorative.

L'Azienda fornirà inoltre dati consuntivi disaggregati per Società riguardanti il numero complessivo dei dipendenti coinvolti nei corsi e delle giornate di formazione dell'anno precedente.

Giuseppe G. ...
Meredi
G. ...
L. ...

G. M. ...
...
...
...
...
...
...

Ai lavoratori che abbiano figli portatori di handicap potranno essere concessi brevi permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico-organizzative e produttive, nel caso di particolari necessità di assistenza e previa presentazione di idonea documentazione.

Shenz.
M. G. G. G.
M. G. G.
M. G. G.
G. G.

M. G. G.
G. G. G.
G. G. G.
G. G. G.
G. G. G.
G. G. G.

PRESTAZIONE LAVORATIVA

Le parti convengono che in presenza di passaggio da linee meccanizzate tradizionali ad impianti altamente automatizzati si darà luogo, a livello di stabilimento ad un apposito incontro nel corso del quale saranno illustrate le caratteristiche tecnico/organizzative dei nuovi impianti.

P. Hatis
uplessan
Henry
Lorenza
L. Pizzetti
G. B. M.
Luf

M. M. M.
G. P. M.
F. M. M.

COMMISSIONE DI STUDIO

Le parti concordano sull'opportunità di instaurare tra di loro rapporti che attraverso consultazioni ed approfondimenti conoscitivi su alcuni importanti temi inerenti il mondo del lavoro necessitano, per il loro carattere innovativo ed in seguito all'evoluzione di fattori esterni, di approfondimenti volti ad acquisire maggiori conoscenze anche mediante comparazione tra esperienze diverse.

A tal fine verranno costituite due diverse Commissioni Centrali Paritetiche preposte allo studio delle problematiche igienico ambientali e delle forme integrative/previdenziali/assistenziali; più precisamente:

- 1) La Commissione Ambiente ed. igienico del lavoro, con il compito di esaminare la legislazione europea, anche in termini di raffronto disaggregato di singole materie, al fine di tracciare uno schema complessivo degli interventi previsti, dei parametri adottati, delle competenze attribuite agli organi pubblici e degli ambiti di responsabilità a capo degli imprenditori e dei dipendenti.
- 2) La Commissione in materia di previdenza ed assistenza, con il compito di censire le iniziative aziendali di carattere negoziale in atto nel Gruppo FIAT, raccogliere utili elementi di documentazione su iniziative realizzate in materia in altre aziende, verificare i vincoli di carattere legislative fiscali esistenti. Il tutto al fine di valutare l'esistenza dei presupposti per conseguire comuni elementi di riferimento nell'ambito dei rapporti istituzionali vigenti tra le parti.

B. Rossi
 C. Rossi
 F. A. Totia
 G. A. Rossi
 O. Rossi

M. Rossi
 G. Rossi
 G. Rossi
 G. Rossi

- 3) Per le categorie impiegatizie, con decorrenza 1°/11/1988, nelle aree in cui è applicato il sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, l'inizio dell'attività lavorativa, nell'ambito dell'attuale intervallo temporale di entrata, sarà calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora (5 minuti) utile anziché dal primo quarto d'ora come dal sistema in atto.
- 4) Per le Società di cui al presente accordo, viene assunto l'impegno di dare avvio, entro il mese di Aprile di ogni anno, all'esame della situazione tecnico/organizzativa/produttiva, per l'individuazione del periodo di chiusura estiva per ferie collettive.
- 5) Sarà costituita una Commissione Paritetica tra le parti con l'obiettivo di ricercare le modalità e le condizioni di fattibilità per una sperimentazione del sistema di ferie a scaglioni, tenuto conto dei vincoli tecnico/organizzativi e di efficienza aziendale nonché di quelli derivanti dal contesto economico e sociale esterno. Tale Commissione sarà altresì incaricata di verificare le condizioni per l'utilizzo del contratto di lavoro a tempo parziale per lavoratori nuovi assunti, nonché di individuare ulteriori ipotesi e condizioni nelle quali sia possibile, ai sensi dell'art. 23 della legge 28/2/1987 n° 56, stipulare contratti a termine. A tali fini la Commissione si avvarrà anche dei risultati di indagini territoriali relative ai rapporti di lavoro sopra indicati. La Commissione sarà composta da 12 membri, di cui 6 di parte sindacale, e sarà operante entro il 31/12/1988.

Umberto F. ...
Meredei
Fin
T. B. ...

F. ...
G. ...
M. ...

ORARIO DI LAVORO / FLESSIBILITA'

- 1) Al fine di consentire la completa fruizione mediante permessi retribuiti a gruppi di 8 ore del 50 per cento delle 40 ore di riduzione di orario in ragione di anno di servizio, prevista per i lavoratori turnisti al punto 1.2 del Protocollo 1/9/1983 inserito nell'art. 5 Disciplina Generale Sez. III del vigente CCNL di categoria si darà luogo a partire dal 1988 al godimento di tale riduzione di orario di 20 ore secondo le seguenti modalità:
- a cadenza annua utilizzo di 2 PRO (16 ore) con accantonamento e riporto all'anno successivo delle restanti 4 ore;
 - a cadenza biennale utilizzo di un ulteriore permesso retribuito, in aggiunta ai due PRO annuali, che deriva dalla somma delle 4 ore accantonate e riportate dall'anno precedente con le 4 ore residuali dell'anno in corso.

Il mancato godimento del PRO biennale nell'anno previsto di fruizione darà luogo al trattamento retributivo stabilito dalle vigenti norme contrattuali regolanti la materia.

- 2) I lavoratori che effettuano il turno di notte si avvarranno della facoltà di fruire di riposi compensativi ex accordo aziendale 3 luglio 1978, nella misura di un turno di 8 ore ogni 16 turni notturni lavorati.

Tali riposi non potranno essere cumulativi né allocati in giornate immediatamente precedenti o seguenti festività infrasettimanali e/o ferie, e dovranno altresì essere richiesti con un preavviso di almeno 48 ore.

Detti riposi compensativi dovranno essere fruiti entro 3 mesi dalla data della relativa maturazione. L'assenza contemporanea dei lavoratori per riposi non potrà superare il 3% dell'organico del reparto di appartenenza)

M. Lilla f. parent. *Theri*
 Murolo *U. P.lli*
 T.B.M. *Cino*
A. Pallavicini
F. M. L. i. D. P.lli
P. M. L. i. D. P.lli